

n. r.g. C.P.
(cui è riunito il proc. n. r.g. prefall.)

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Antonino La Malfa	presidente
Marco Vannucci	giudice - relatore
Lucia Caterina Odello	giudice

visiti gli atti del procedimento relativo alla domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenuta nel ricorso depositato il 6 ottobre 2015 dalla ~~SA~~ S.p.A. (procuratore: avvocato ~~SA~~ S.p.A.), cui è riunito il procedimento per dichiarazione di fallimento nei confronti di tale società promosso da ~~SA~~ S.p.A. (procuratori: avvocati ~~SA~~ S.p.A.)

OSSERVA

Il 6 ottobre 2015 la ~~SA~~ S.p.A., intendendo avvalersi della disciplina contenuta nell'art. 161, sesto comma, l.fall., ha domandato l'assegnazione di termine per presentare proposta di concordato preventivo, relativo piano, documenti e relazione espressamente indicati nell'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall.

Con decreto emesso l'8 ottobre 2015 questo tribunale: ha concesso alla ricorrente termine fino al 6 gennaio 2016 (prorogato di diritto, ex art. 155, comma quarto, c.c., al 7 gennaio 2016) per depositare in cancelleria la proposta di concordato preventivo, il piano e i documenti previsti dall'art. 161, secondo e terzo comma, l.fall.; ha prescritto l'adempimento di specifici obblighi di informazione; ha affidata l'incarico di commissario giudiziale all'avvocato ~~SA~~ S.p.A.

Il termine in questione è stato prorogato al 7 marzo 2016.

Al procedimento occasionato dal sopra indicato ricorso è stato riunito procedimento per la dichiarazione di fallimento della stessa ~~SA~~ S.p.A. su domanda di ~~SA~~ S.p.A.

Il 7 marzo 2016 ~~SA~~ S.p.A. (nel corso del procedimento la società per azioni si è trasformata in società a responsabilità limitata con capitale interamente perduto; non operando nel caso di specie la causa legale di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4), c.c.; art. 182-sexies l.fall.) ha depositato proposta, piano e i documenti previsti dalla legge.

Con memoria depositata il 21 marzo 2016 il pubblico ministero ha chiesto: la declaratoria di inammissibilità della proposta; la dichiarazione di fallimento di ~~SA~~ S.p.A.

Con memoria depositata il 4 aprile 2016 il commissario giudiziale ha riferito in ordine alla attività di controllo da esso in concreto svolta fino al 7 marzo 2016 evidenziando la sostanziale attendibilità dei dati offerti dalla ricorrente e la coerenza intrinseca della proposta e del piano.

Il 7 aprile 2016 la ricorrente ha depositato, per quanto qui interessa, integrazione del professionista alla relazione di cui all'art. 161, terzo comma, l.fall., allegata alla proposta ed al piano.

Il 2 maggio 2016 *شركة* ha depositato (in funzione del superamento dei profili di inammissibilità evidenziati nel decreto di convocazione emesso l'8 aprile 2016 ex art. 162, secondo comma, l.fall.) modificazioni ed integrazioni alla proposta, al piano ed alla relazione del professionista.

In ragione del giorno di deposito (6 ottobre 2015) del ricorso introduttivo del presente procedimento la disciplina processuale applicabile è quella della legge fallimentare nel testo avente efficacia dopo le modificazioni recate alle norme relative al concordato preventivo dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con legge n. 132 del 2015, dal momento che, per quanto qui interessa, le disposizioni rispettivamente recate dagli artt. 3 e 4 della legge del 2015 (per l'appunto modificative della disciplina del concordato preventivo) si applicano, secondo la prescrizione recata dall'art. 23, comma 1, della citata legge del 2015, ai "procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione" (entrata in vigore verificatasi il 21 agosto 2015).

A mezzo di scrittura privata autenticata il 29 settembre 2015 (cinque giorni prima, dunque, del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento) *شركة* (al tempo interamente controllata dalla *شركة*) ha concesso in affitto alla correlata (in quanto controllata da *شركة*) (costituita poco prima della stipulazione del contratto) l'azienda per l'editoria televisiva, digitale e della carta stampata (unitamente alla divisione dedicata alla raccolta di pubblicità) specificamente descritta nell'art. 2 del contratto e relativi allegati.

Il contratto, efficace dal 1° ottobre 2015, ha la durata di otto anni e l'affittuaria si è obbligata a pagare alla concedente canone complessivamente pari ad *شركة* oltre I.V.A. (secondo le scadenze specificamente pattuite nell'art. 7). Entro centoventi giorni dalla scadenza del contratto l'affittuaria è obbligata a restituire alla concedente l'azienda che ne costituisce l'oggetto (art. 11).

Il contratto è chiaramente stipulato in funzione della presentazione da parte della concedente di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall. (premessa e clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10, lett. a).

La proposta di concordato ed il piano (per come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni depositate il 2 maggio 2016) prevedono:

a) la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'affittuaria dell'azienda fino

al 1° ottobre 2023 (termine di durata del rapporto di affitto), con obbligo di restituzione dell'universalità di beni alla concedente al termine del rapporto, contro il pagamento delle rate di canone previste nel contratto di affitto nel termine di cinque anni (essendosi l'affittuaria specificamente obbligata a pagare entro il 1° ottobre 2021, in anticipo dunque rispetto ai termini indicati nell'art. 7 del contratto, le rate di canone relative agli anni 2022 e 2023; secondo le indicazioni che si leggono a pagina 7 della proposta modificativa, costituenti esplicitazione della modificazione del contenuto del contratto di affitto fra le relative parti pattuite: doc. 1 allegato alla modificazione della proposta);

b) la vendita, mediante procedura competitiva (come, implicitamente, desumibile dal contenuto della proposta e del piano e dalla ricorrente chiarito nelle pagg. 16, 17 e 18 della modificazione alla proposta, in cui si legge che la vendita dei beni alla [redacted], di cui al successivo punto c), "è condizionata alla approvazione della presente proposta, al deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo ed alla autorizzazione da parte degli organi della procedura alla stipula del contratto definitivo di cessione, previo espletamento della procedura competitiva che potrà anche consentire un realizzo migliore a tutto vantaggio dei creditori") di due beni immateriali (la c.d. "[redacted]" e il marchio "[redacted]", costituenti parte dell'azienda oggetto del contratto di affitto (che, dunque, al momento della restituzione, successiva al termine di efficacia del concordato proposto, sarebbe priva di tali beni);

c) al riguardo l'affittuaria [redacted] ha irrevocabilmente offerto (ciascuna offerta è efficace fino al 31 dicembre 2016), dopo l'irrevocabilità del decreto di omologazione del concordato: di comprare la proprietà della c.d. "[redacted]" al prezzo di €. [redacted], oltre I.V.A., da pagare, quanto ad €. [redacted] al momento della stipulazione del contratto di vendita e, quanto ad €. [redacted] entro il 31 dicembre 2017 (doc. 6 allegato alla proposta di concordato depositata il 7 marzo 2016); di comprare la proprietà del marchio "[redacted]" al prezzo di €. [redacted], oltre I.V.A., da pagare, quanto ad €. [redacted] al momento della stipulazione del contratto di vendita e, quanto ad €. [redacted] entro il 31 dicembre 2017 (doc. 8 allegato alla proposta di concordato depositata il 7 marzo 2016);

d) L. [redacted] come detto, all'epoca, sorvegliante tanto di [redacted] che di [redacted] (doc. 7 e 8 allegati alla proposta di concordato depositata il 7 marzo 2016), ha prestato garanzie fideiussorie a prima richiesta in favore della "[redacted]" fino alla concorrenza di €. [redacted] per l'adempimento di [redacted] all'obbligazione di pagare il prezzo di acquisto della c.d. "[redacted]"; fino

alla concorrenza di €. [redacted] per l'adempimento di [redacted] all'obbligazione di pagare il prezzo di acquisto del marchio "[redacted]".

La proposta ed il piano presentati da [redacted] (al riguardo, è da precisare che dal 2 febbraio 2016 [redacted] è interamente controllata dalla sua affittuaria [redacted] avendo costei camperato da [redacted] la proprietà della quota di partecipazione al capitale di [redacted] di cui la prima era titolare), costituenti anche operazioni di ristrutturazione infragruppo, hanno quale causa prevalente la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'affittuaria dell'azienda di cui la ricorrente è proprietaria fino al 1° ottobre 2023 (causa prevalente) e, quale causa ancillare, la liquidazione dei beni immateriali sopra indicati (non strettamente funzionali alla continuità aziendale) quanto meno ai prezzi sopra evidenziati (fondati su specifica stima dei rispettivi valori dei beni medesimi: doc. 13 allegato alla proposta).

Con la proposta [redacted] si obbliga a pagare: per l'intero i crediti prededucibili (pari a complessivi €. [redacted]); per l'intero i soggetti titolari di crediti assistiti da privilegio generale di cui agli artt. 2751-bis, nn. 1), 2) e 5) c.c. e agli artt. 2752 e 2753 c.c. (il passivo concordatario è pari a complessivi €. [redacted] entro l'anno successivo al giorno in cui il decreto di omologazione del concordato diverrà definitivo (come espressamente consentita dall'art. 186-bis, secondo comma, lett. c), l.fall., applicabile anche al concordato misto in cui sia prevista la continuità aziendale); i soggetti titolari di crediti chirografari (il passivo concordatario è pari a complessivi €. [redacted] entro i cinque anni successivi al giorno in cui il decreto di omologazione del concordato diverrà definitivo (secondo le modalità ed i tempi specificati a pag. 25 della modificazione alla proposta) in misura prossima al 10% dell'ammontare di ciascun credito.

Il piano, per come integrato, è conforme al precetto di cui all'art. 186-bis, secondo comma, lett. a), l.fall..

La relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma, l.fall. (per come integrata: doc. 4 allegato alla modificazione), che tiene ovviamente conto del piano industriale elaborato dall'affittuaria [redacted] (doc. 5 allegata alla proposta depositata il 7 marzo 2016 e doc. 3 allegato alla modificazione della proposta) attesta specificamente che la (temporanea) prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'affittuaria prevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori sociali della proponente (l'esperto ha invero dichiarato che nel caso di fallimento della ricorrente i soggetti titolari di crediti non assistiti da cause di prelazione non verrebbero soddisfatti, mentre i creditori privilegiati verrebbero soddisfatti in misura oscillante fra il 97,40% e l'89,70% dell'ammontare dei rispettivi crediti a seconda del tipo di vendita - dei beni immateriali costituenti l'azienda ovvero dell'azienda - prevista nel programma di liquidazione).

L'analisi svolta dal professionista incaricato dalla società nella relazione attestante, ex art. 161, terzo comma, l.fall., la veridicità dei dati relativi alla società in discorso e la

fattibilità economica della proposta e del piano, non è intrinsecamente irragionevole nella metodologia di svolgimento e nelle conclusioni e risulta eseguita sulla base di riscontri da essa autonomamente eseguiti.

Non si evidenziano allo stato elementi ostativi alla fattibilità in senso giuridico del concordato oggetto della proposta avanzata da ~~XXXXXXXXXX~~ (nel senso precisato da Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. ~~XXXX~~).

Nulla osta, in definitiva, all'ammissibilità della proposta di concordato.

I motivi fondanti la richiesta del pubblico ministero per la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato riguardano profilo di fattibilità economica del piano (la cui valutazione è riservata ai soli creditori sociali) e non rientrano, dunque, nell'ambito del controllo di fattibilità, in senso giuridico, della proposta e del piano dalla legge assegnato al tribunale.

Invero, la parte pubblica del procedimento sostiene che lo sfruttamento della c.d. "~~XXXXXX~~" da parte dell'affittuaria dell'azienda di cui la ricorrente è proprietaria per la durata del rapporto di affitto dovrebbe comportare "un significativo depauperamento per la proponente che non pare compensato dal flusso finanziario derivante dal pagamento del canone": il rilievo attiene dunque alla fattibilità economica della proposta.

Da ultimo, anche in considerazione del rilievo mosso dal pubblico ministero in ordine alla, da lui dedotta, non previsione nella proposta di una successiva vendita competitiva dei sopra indicati beni immateriali, e comunque per debito di ragione, si osserva che nel caso di specie non trova applicazione, in sede di ammissione della ricorrente alla procedura la (quanto mai farragginosa), disciplina relativa alle "offerte concorrenti" di cui all'art. 163-bis l.fall. N

Tale norma - che prevede l'attivazione immediata di una gara competitiva sull'offerta del terzo volta eventualmente a "conformare" la stessa proposta del debitore da sottoporre al voto dei creditori - presuppone una proposta di concordato c.d. "chiuso" e non la mera sussistenza di una proposta irrevocabile d'acquisto (volta solo ad avvalorare la serietà della proposta e la sua conseguente fattibilità economica).

Invero, alla luce del tenore letterale della norma ("Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore..."), l'emissione, già con il decreto di ammissione alla procedura, di ordinanza di vendita di beni o complessi di beni postula che il piano concordatario vincoli la proposta fatta ai creditori nel senso di prevedere come ineludibile l'operazione contrattuale dismissiva di uno o più rami d'azienda o di specifici beni in favore di un soggetto specificamente individuato.

La proposta ed il piano della ricorrente prevedono invece con chiarezza (come del resto sopra evidenziato) una liquidazione "aperta" di parte del patrimonio della ricorrente

secondo lo schema della procedura competitiva di vendita cui dovrebbe seguire, nel caso di disinteresse all'acquisto mostrato dagli imprenditori che operano nel segmento di mercato di riferimento, l'acquisto dei beni da parte del soggetto che ha formulato offerta irrevocabile al prezzo che questi si è obbligato a pagare.

Non sussiste dunque il presupposto richiesto dall'art. 163-bis l.fall. per anticipare la vendita dei beni in discorso a momento anteriore all'esecuzione delle modalità di liquidazione dei beni fissate nell'eventuale decreto di omologazione.

Non vi è poi alcun motivo per non confermare l'avvocato [redacted] nell'incarico di commissario giudiziale.

Nella fissazione del giorno dell'adunanza (ottanta giorni da quello di comunicazione del presente decreto) e del termine per la comunicazione del presente decreto ai creditori (in dispositivo indicati) si è tenuto conto del precetto recato dal quarto comma dell'art. 163 l.fall. (si da consentire le, quanto mai teoriche, proposte concorrenti da parte dei creditori della ricorrente).

L'ammontare del danaro da depositare ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.fall. deve essere fissato in €. [redacted] (pari al 50% di €. [redacted] quale ammontare stimato di spese necessarie per l'intera procedura: pag. 23 della modificazione alla proposta).

P.Q.M.

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo per la [redacted] con sede in [redacted]

b) delega alla procedura il giudice [redacted]

d) ordina la convocazione dell'adunanza dei creditori avanti il giudice delegato per il giorno **25 luglio 2016, ore 9,00;**

e) fissa al **6 giugno 2016** il termine per la comunicazione del presente decreto ai creditori;

f) conferma la nomina dell'avvocato [redacted] con studio in Roma, nell'incarico di commissario giudiziale che procederà alla convocazione dell'adunanza, nel rispetto dei precetti contenuti nell'art. 171, secondo comma, l.fall., evidenziando in particolare con chiarezza, nell'avviso spedito a ciascun creditore, che i voti dai creditori eventualmente fatti pervenire per iscritto al commissario stesso prima dell'adunanza dei creditori saranno considerati inefficaci;

g) accertato che, a titolo di anticipazione delle spese di procedura, la ~~_____~~ ha già versato €. ~~_____~~ su libretto bancario, intestato alla procedura e consegnato al commissario giudiziale e vincolato all'ordine del giudice relatore, determina in complessivi €. ~~_____~~ l'ammontare dell'anticipazione delle spese di procedura dovuta dalla ricorrente e fissa in giorni quindici dalla comunicazione di questo decreto il termine per il versamento da parte della società ricorrente di €. ~~_____~~ sul libretto bancario intestato alla procedura e consegnato al commissario, quale parte residua dell'anticipazione delle spese di procedura, salve le eventuali integrazioni;

h) ordina alla ~~_____~~ di consegnare al commissario giudiziale copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie; e ciò entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto;

i) invita l'amministratore unico della ~~_____~~ a comparire il **9 maggio 2016, ore 9,00**, davanti al giudice delegato per l'esecuzione dell'annotazione prevista dall'art. 170 l.fall;

l) dispone che la ricorrente: comunichi, per via telematica, al commissario giudiziale il contenuto di qualunque istanza o atto depositato in cancelleria; e ciò subito dopo l'avvenuto deposito; depositi in forma cartacea presso la cancelleria le istanze che intende rivolgere a questo tribunale ovvero al giudice delegato.

Dispone che il cancelliere: comunichi il presente decreto alla ricorrente, al pubblico ministero e al commissario giudiziale, nonché al ricorrente nel procedimento per dichiarazione di fallimento; richieda l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'art. 164 l.fall.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale, il 4 maggio 2016.

Il presidente
Antonio La Malfa

